



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

01074/06



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Guglielmo SCIRRELLI	- Presidente -	R.G.N. 19250/03
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI	- Consigliere -	20328/03
Dott. Paolo STILE	- Consigliere -	Cron. 1074
Dott. Maura LA TERZA	- Consigliere -	Rep.
Dott. Vincenzo DI CEREO	- Rel. Consigliere -	Ud. 18/10/05

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PLIMIO 21, presso lo studio dell'avvocato
LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta
delega in atti;


- ricorrente -

contro

PETRILLO MARGHERITA, SALEMI MIRELLA, PROCACCI ROSA,
domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

2005 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

3921 avvocati ALBERTO MEDINA, GIOVANNI SERTORI, giusta



delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

SIMEONE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA

UTALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato

GALLEANO SERGIO, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

ARTERIA NICOLA, ARTERIA CATERINA PATRIZIA, SCALETTA

DOROTEA MARIA, MARTUCCIELLO ANNA MARIA, FIORE

RAFFAELLA;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 20328/03 proposto da:

ARTERIA NICOLA, ARTERIA CATERINA PATRIZIA, SCALETTA

DODOROTEA MARIA, MATUCCIELLO ANNA MARIA, FIORE

RAFFAELLA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA DON

MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato AFELTRA

ROBERTO, che li rappresenta e difende unitamente

all'avvocato ZEZZA LUIGI, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato



SALVATORE FIORILLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta
delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 454/02 della Corte d'Appello di
MILANO, depositata il 16/07/02 - R.G.N. 1184/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/05 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI
CERBO;

udito l'Avvocato TRIFIRO' e FIORILLO;

udito l'Avvocato GALLEANO pe delega MEDINA e SERTORI,
e per delega ZEZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pietro GAETA che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi.



19250.03 + 20328.03

udienza 18 ottobre 2005

Pres. G. Sciarelli

Est. V. Di Cerbo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separate sentenze il Tribunale di Milano dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra Margherita Petrillo, Mirella Salemi, Nicola Arterio, Caterina Patrizia Arterio, Dorotea Maria Scaletta, Anna Maria Martucciello, Raffaella Fiore, Antonio Simeone e Rosa Procacci da una parte, e la Poste Italiane s.p.a. dall'altra, e condannava la società suddetta alla riammissione in servizio dei lavoratori e al pagamento delle retribuzioni e alla reintegra e al risarcimento dei danni ex art. 18 legge n. 300 del 1970.

Avverso le suddette sentenze proponeva appello la s.p.a. Poste Italiane deducendo la legittimità dell'apposizione del termine ai contratti *de quibus* in quanto posta in essere in applicazione di un'apposita normativa collettiva.

Disposta la riunione dei giudizi, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza depositata in data 18 luglio 2002, affermava la legittimità dei contratti a termine stipulati per sostituire lavoratori assenti per ferie mentre riteneva l'illegittimità dei termini apposti in applicazione dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997. Per quanto ancora rileva in questa sede, con riferimento alla prima ipotesi osservava che la norma collettiva non prevedeva la necessità dell'indicazione del nome del lavoratore sostituito né del concreto periodo di ferie fruito da quest'ultimo. Con riferimento alla seconda ipotesi la Corte territoriale premetteva che la fattispecie riguardava i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a norma dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di definire nuove ipotesi di legittima apposizione del termine rispetto a quelle previste dalla legge, e che i contratti *de quibus* erano stati stipulati ai sensi dell'art. 8 del c.c.n.l. del settore integrato dall'accordo integrativo 25 settembre 1997 che aveva consentito l'assunzione a termine per esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell'attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Ad avviso della Corte

territoriale. l'accordo si era posto al di fuori della
previsione di cui all'art. 23 sopra citato che, affidando
alla contrattazione collettiva l'iniziativa di introdurre
nuove ipotesi di contratto a termine, intendeva tutelare
non già qualsiasi esigenza eccezionale ed imprevedibile
nella vita dell'azienda, ma solo quelle individuate in modo
specifico dalle parti. Nella specie l'accordo prevedeva
genericamente un programma finalizzato ad una più elastica
ed agevole disposizione delle risorse umane in occasione
dell'attuazione del piano di ristrutturazione e
trasformazione delle Poste italiane ed in tale contesto il
ricorso ai contratti a termine era privo del necessario
inquadramento in un programma chiaro e definito nel tempo.
Peraltro, ad avviso della Corte di merito, anche a voler
ammettere la conformità dell'accordo alla legge in esame,
doveva comunque escludersi la legittimità dei contratti a
termine stipulati dopo il 30 aprile 1998, avendo le parti
sottoscritto i c.d. accordi attuativi che avevano fissato
da ultimo il termine suddetto per la stipulazione dei
contratti a termine ai sensi dell'accordo integrativo 25
settembre 1997. Aggiungeva la Corte che non poteva
attribuirsi alcun valore alla circostanza che
successivamente era stato siglato altro accordo in data 18
gennaio 2001.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Poste
Italiane s.p.a. affidato a tre motivi. I lavoratori Nicola
Arteria, Caterina Patrizia Arteria, Dorotea Maria Scaletta,
Anna Maria Martucciello e Raffaella Fiore propongono
ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Margherita
Petrillo, Mirella Salemi, Rosa Procacci e Antonio Simeone
resistono con controricorso ulteriormente illustrato da
memoria. La Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso
al ricorso incidentale, pure illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai
sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. perché proposti contro
la medesima sentenza.

Dopo aver premesso che nell'attuale momento non è più
lecito considerare il contratto a termine come eccezione
rispetto al contratto a tempo indeterminato, e dopo aver
sottolineato la complessità del procedimento di
privatizzazione delle Poste, col primo motivo la società
ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione agli artt. 1 e 2
della legge n. 230 del 1962 e dell'art. 23 della legge n.
56 del 1987 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia nella

parte in cui la sentenza nega validità all'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994. Deduce che la delega alla contrattazione collettiva, contenuta nell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, esclude interferenze dello stesso legislatore o di altri poteri dello Stato sulle modalità di esercizio dell'autonomia collettiva. In particolare la norma da ultimo citata ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di introdurre nuove ed ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato imponendo come unico limite all'autonomia collettiva l'individuazione di una quota di lavoro temporaneo negli organici aziendali (c.d. quota di contingentamento).

Col secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia nella parte in cui la sentenza impugnata, sul presupposto del carattere eccezionale della disciplina del contratto a termine e della necessità della sussistenza di un limite temporale di applicabilità della normativa fissata dall'autonomia collettiva, ha reperito tale elemento temporale in alcuni verbali sindacali di dubbio significato i quali, nel dare atto della persistenza delle esigenze che, ai sensi del contratto collettivo, legittimavano il ricorso alle assunzioni a termine, avevano indicato (riferendosi una volta al marzo e un'altra volta all'aprile 1998) il periodo entro il quale era possibile procedere alle dette assunzioni. Osserva in particolare che i suddetti verbali non avevano dignità di contratto collettivo e non potevano derogare alla norma collettiva che, nel fissare la nuova ipotesi giustificatrice dell'apposizione del termine non aveva stabilito alcun termine di durata. Deduce altresì che la sentenza, da una parte, sembra negare validità all'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 mentre, dall'altra, riconosce la validità della suddetta norma contrattuale per i contratti stipulati prima del 30 aprile 1998. Sotto altro profilo osserva che la Corte di merito non avrebbe correttamente utilizzato le norme di ermeneutica negoziale in particolare negando rilevanza alla volontà delle parti sociali espressa in verbali di riunioni nei quali le stesse hanno riconosciuto il permanere della validità ed efficacia dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997. In particolare la Corte di merito aveva erroneamente interpretato il "separato verbale" del 25 settembre 1997 nonché l'addendum (all'art. 7 del c.c.n.l. delle Poste) del 2 luglio 1998 attribuendo ad essi il significato di aver posto un termine di durata alla clausola contrattuale che consentiva l'apposizione di un termine. Sottolinea inoltre che in data 18 gennaio 2001 le parti collettive avevano chiarito che l'accordo del 25 settembre 1997 non era mai divenuto

inefficace. Anche i criteri interpretativi costituiti dal senso letterale delle parole e dall'elemento teleologico erano stati applicati in modo scorretto. Ed infatti, anche a voler ammettere che la sussistenza di un limite temporale costituisca un elemento imprescindibile della previsione derogatoria sul contratto a termine, il giudice di merito avrebbe dovuto osservare che tale limite temporale era implicito nel riferimento ad un processo che comporta la trasformazione della natura giuridica dell'ente, essendo evidente che esso coincide con l'esaurimento del processo. Erroneo deve considerarsi, inoltre, il rilievo attribuito ai sopra citati accordi attuativi non solo perché essi fissano diversi termini di riferimento (30 marzo e 30 aprile 1998) e sono stati sottoscritti da organizzazioni sindacali diverse, ma anche perché essi non possono prevalere sul contratto collettivo. Sotto altro profilo deduce che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del comportamento complessivo delle parti successivo alla stipulazione ed in particolare all'addendum (all'art. 7 del c.c.n.l. delle Poste) del 2 luglio 1998 col quale le parti hanno dato atto del persistere delle esigenze di ristrutturazione e rimodulazione e al secondo comma dell'art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

Col terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962 nonché vizio di motivazione nella parte della decisione nella quale è stato affermato che le proroghe dei contratti a termine erano illegittime essendo esse fondate sugli stessi fatti generici addotti a giustificazione dell'apposizione del termine originario. Le suddette proroghe erano state disposte per fatti accidentali ed imprevedibili derivanti da circostanze estranee alla volontà del datore di lavoro.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano violazione degli artt. 1 e della legge n. 230 del 1962, nonché degli artt. 1362 e segg. e 2697 cod. civ. con riferimento al capo della decisione concernente la legittimità dell'apposizione del termine apposto per sostituire lavoratori in ferie. Osserva che parte datoriale non aveva fornito la prova sulla sussistenza in concreto dei requisiti che legittimavano, in tali ipotesi, l'assunzione a termine.

I primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, devono essere rigettati, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

Deve premettersi, conformemente, sul punto, a quanto recentemente affermato da questa Corte con le sentenze n. 14011/2004 e 7745/2005 (ed in parziale contrasto con le precedenti sentenze n. 18354/2003 e n. 995/2004), che l'art. 23 della legge n. 56 del 1987 sancisce, al primo comma, che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'art. 8 bis del decreto-legge 29 gennaio 1983 numero 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983 n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

L'ipotesi concernente la presente controversia è quella individuata dall'accordo sindacale 25 settembre 1997, sottoscritto dalle parti sindacali a integrazione dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, che fa riferimento alle esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell'ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, della sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane; ipotesi che è stata precisata dall'accordo sindacale, stipulato anch'esso in data 25 settembre 1997, intitolato accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, a norma del quale, in relazione all'art. 8 del c.c.n.l., così come integrato con accordo 25 settembre 1997, le parti si danno atto che, fino al 31 gennaio 1998, l'impresa si trova nella situazione che precede, dovendo affrontare il processo di ristrutturazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione. In conseguenza di ciò e per far fronte alle suddette esigenze si potrà procedere ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato. Il termine del 31 gennaio 1998 è stato, poi, definitivamente prorogato al 30 aprile 1998 in forza dell'accordo sindacale "attuativo" sottoscritto in data 16 gennaio 1998.

La norma dell'art. 23 rappresenta uno sviluppo, indubbiamente fortemente innovativo, del modello dei

contratti a termine "autorizzati", per i quali, cioè, l'autorizzazione costituiva il presupposto necessario per la valida apposizione del termine di durata, già introdotto nell'ordinamento dal decreto-legge 3 dicembre 1977 n. 876, convertito in legge 3 febbraio 1978 n. 18, (con le successive modificazioni di cui alle leggi 24 novembre 1978 n. 737, 25 marzo 1983 n. 79, di conversione del decreto-legge 29 maggio 1983 n. 117, e 25 marzo 1986 n. 84), mediante l'attribuzione ad un organo pubblico (Ispettorato del lavoro) del potere autorizzativo all'esito di un accertamento preventivo degli elementi della fattispecie normativa. Con tale modello, in effetti, sono state create aree di lavoratori precari e stagionali in funzione d'integrazione ricorrente dell'organico normale dell'impresa.

Le riserve all'autonomia collettiva dell'individuazione di ipotesi di contratti a termine, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, ha inteso creare, evidentemente, un diverso sistema di controllo sulle modalità di utilizzazione dello strumento contrattuale, parallelo e alternativo rispetto a quello della legge n. 18 del 1978, per cui, accanto all'area originaria del contratto a termine per esigenze organizzative qualitativamente straordinarie, è stata introdotta la possibilità di prevedere un'area di impiego normale e ricorrente di tale tipo di rapporto, del quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento negoziale collettivo.

Peraltro, sulla portata della delega alla contrattazione collettiva, è sorto il problema interpretativo. Ci si è chiesto cioè se il contratto a termine autorizzato dalla contrattazione collettiva costituisca, essendone mutata la funzione economico-sociale, un tipo contrattuale a sé stante, interamente sottratto all'area di applicazione della legge n. 230 del 1962, rimasta, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, la legge generale che regola la materia. Tale problema può considerarsi definitivamente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 13343/1993; Cass. n. 18354/2003) con l'affermazione del principio di diritto secondo cui la disposizione dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, che consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro, opera sul medesimo piano della disciplina generale in materia e si inserisce nel sistema da questa delineato. Conseguenza a questo principio di diritto che l'applicazione di detta disposizione non si sottrae alla sanzione della

conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non deroga al principio dell'onere della prova a carico del datore di lavoro.

Il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, per l'individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dalle norme richiamate dallo stesso art. 23, reca la precisazione del livello della stessa contrattazione (nazionale o locale) con esclusione di quella aziendale, nonché gli agenti contrattuali (sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale); ma nessun principio o criterio direttivo viene contestualmente enunciato in ordine alle ipotesi da individuare, prevedendosi soltanto che le stesse debbano essere ulteriori e, perciò, diverse rispetto a quelle già previste dalla legge. Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all'individuazione di ipotesi comunque omologhe rispetto a quelle già previste dalla legge (Cass. n. 14011/2004).

In tale contesto è altresì da precisare che la fattispecie contrattuale ora in contestazione si è esaurita anteriormente all'entrata in vigore del sopra ricordato d.lgs. n. 368 del 2001, che ha modificato in senso abrogativo la precedente normativa di cui alla legge n. 230 del 1962. Non sono poi neppure applicabili *ratione temporis* le disposizioni derogatorie del regime di diritto comune di cui al comma 21 dell'art. 9 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito in legge n. 308 del 1996, secondo cui "le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono invece allo scadere del termine finale di ciascun contratto".

In forza della sopra citata "delega in bianco" ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, le parti sindacali ivi indicate hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella determinata da esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali quale condizione per la trasformazione giuridica dell'Ente (Accordo sindacale 25 settembre 1997).

La legge da ultimo citata, con la sua portata applicativa affidata all'autonomia sindacale, si inserisce nel complesso sistema delineato dalla legge n. 230 del 1962, nel senso che restano applicabili le regole da questa

CASSAZIONE
prescritte, come ad esempio la trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato dei successivi contratti a termine posti in essere con intento elusivo delle disposizioni di legge (Cass. n. 7519/1998) ed anche la regola per cui l'onere probatorio sulle condizioni che giustificano sia l'assunzione a termine, sia la sua temporanea proroga, resta a carico del datore di lavoro (Cass. n. 19695/2003, Cass. n. 8532/2003, Cass. n. 3843/2000).

Appare dunque parzialmente inesatta la statuizione contenuta nella sentenza impugnata nel punto in cui rinviene nel sistema delineato dalla legge la necessità che, ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra la regola generale dell'assunzione a tempo indeterminato e l'assunzione a termine, la norma contrattuale debba naturalmente avere, di per sé, un'efficacia temporale limitata, perché, come già rilevato, nella particolare fattispecie normativa l'autonomia sindacale non trova limiti nella legge per quanto riguarda la tipologia delle nuove ipotesi di contratti a termine da introdurre. E in tal senso va corretta la motivazione della sentenza, la quale resta comunque conforme a diritto, avendo ancorato, mediante specifica ragione motivazionale autonoma e autosufficiente, il termine di validità alle pattuizioni contrattuali e, più precisamente, ai termini del 31 gennaio 1998 e 30 aprile 1998 specificamente previsti dai sopra citati accordi sindacali "attuativi" rispettivamente del 25 settembre 1997 e del 16 gennaio 1998.

La Corte d'Appello di Milano ha, infatti, statuito, sulla base di argomentazioni da sole sufficienti a sorreggere il *decisum* di rigetto dell'impugnativa della s.p.a. Poste Italiane e, conseguentemente, di accoglimento dell'originaria domanda giudiziale, che comunque la legittimità dei contratti a termine viene esclusa per i contratti stipulati dopo il 30 aprile 1998 (nel cui ambito di tempo rientra la fattispecie contrattuale in contestazione), avendo le stesse parti sindacali valutato l'eccezionalità della situazione nel suo concreto sviluppo ed avendo stipulato i cosiddetti accordi attuativi. Di conseguenza, con riferimento a quanto ritenuto con orientamento giurisprudenziale consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un "capo" di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte

Le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione; questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, ed est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano; è sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che, come nella specie, sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni perché il ricorso debba essere respinto integralmente (Cass. n. 5149/2001).

Tanto precisato, si conferma che la Corte territoriale ha correttamente osservato che le parti collettive avevano fissato un limite di tempo alla facoltà di procedere a assunzioni a termine in deroga alla normativa di cui alla legge n. 230 del 1962 e la cennata statuizione non viene inficiata dal precedente errore di diritto per cui l'apposizione del termine medesimo sarebbe necessitata ex lege, poiché la disposizione normativa-sindacale viene considerata un motivo in più per conferire valore alla volontà delle parti, la quale viene in rilievo anche come elemento autonomo (così, con motivazione sostanzialmente analoga, Cass. n. 19695/2003, Cass. n. 2866/2004).

Conformemente con le sentenze da ultimo citate deve ritenersi che non sia ravvisabile la violazione di alcun canone ermeneutico nell'interpretazione della clausola contrattuale, avendo la Corte d'Appello rilevato che le parti avevano stipulato accordi attuativi dei quali quello in data 16 gennaio 1998 aveva differito il termine fino al 31 gennaio 1998, termine poi prorogato con successivi accordi fino a 30 aprile 1998, di talché l'assunzione a termine effettuata dopo il 30 aprile 1998 era priva di strumento derogatorio.

In merito alle censure formulate con riguardo all'interpretazione degli accordi sindacali sopra citati si rileva che la motivazione adottata dal giudice dell'appello appare, al riguardo, sinteticamente congrua e sicuramente rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. in quanto nell'interpretazione degli accordi sindacali succedutisi per introdurre la possibilità di una nuova ipotesi di contratto a termine ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - costituiti da: a) il primo accordo in data 25 settembre 1997 per individuare la causale della nuova ipotesi di contratto a termine ("esigenze eccezionali collegate alla trasformazione giuridica dell'Ente"); b) il secondo (e contestuale al primo) accordo, attuativo per assunzioni con contratto a termine, sempre del 25 settembre 1997, per indicare fino a quando l'Ente avrebbe potuto fare ricorso alla cennata ipotesi di contratto a

termine (fino al 31 gennaio 1998); c) l'accordo, sempre attuativo, del 16 gennaio 1998 per prorogare la summenzionata data (sino al 30 aprile 1998) - il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti. Infatti nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente i tre accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esse risultino univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12245/2003, Cass. n. 12453/2003).

In ogni caso la sentenza impugnata ha correttamente, sia pure implicitamente, rispettato il canone ermeneutico di cui all'art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, attribuendo così significato agli accordi attuativi con cui erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997 (che peraltro si riferiva espressamente alle esigenze conseguenti agli assetti occupazionali collegati alla trasformazione giuridica dell'ente effettivamente avvenuta con trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni in data 28 febbraio 1998) in quanto, diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. n. 2866/2004).

Le censure contenute in ricorso non valgono ad inficiare la ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito: in particolare è da considerare inidoneo all'annullamento della statuizione il richiamo all'accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell'ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato. In relazione a questi eventi, non sussiste la denunziata violazione dell'art. 1363 c.c., siccome la Corte territoriale ha valutato tale accordo come irrilevante in relazione alla luce del sistema di gestione concordata delle assunzioni recato dagli accordi attuativi. Deve osservarsi che non può certamente ritenersi illogico il suddetto

convincimento del giudice di merito ove si consideri che, ammesso che le parti abbiano espresso l'intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell'accordo 25.0.1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la Corte di Milano ha comunque deciso in modo conforme alla regola iuris dell'indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, escludendo che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel d.lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004, n. 5141).

In conclusione, l'interpretazione che la sentenza impugnata ha dato ai contratti ed accordi succedutisi nel tempo, in relazione all'ambito di operatività dei termini di durata apposti ai singoli contratti di lavoro, risulta adeguatamente motivata, priva di salti logici e del tutto rispondente ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.

Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile. La società ricorrente si limita infatti a contestare l'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui erano illegittime le proroghe dei contratti per cui è causa in quanto fondate sugli stessi fatti generici addotti a giustificazione dell'apposizione del termine, deducendo unicamente che la proroga dei suddetti contratti era stata disposta per alcuni fatti accidentali ed imprevedibili derivanti da circostanze estranee alla volontà delle Poste italiane. Si cita in proposito il prolungamento inaspettato della consultazione sindacale relativa alla cessazione del rapporto con le Ferrovie dello Stato circa il trasporto a mezzo treno, la tardiva conclusione del processo di divisionalizzazione, il prolungamento della fase di negoziazione avente ad oggetto la definizione dei criteri di mobilità, l'effettivo rientro nelle sedi di origine del centro-nord di soli 87 dipendenti sui 1158 inizialmente previsti, il ritardo della nomina del consiglio di amministrazione, il conseguente ritardo nella nomina dei vertici aziendali. Si tratta di circostanze individuate in modo assolutamente generico, e che non sono specificamente riferite ai singoli contratti prorogati. Costituisce *ius receptum* il principio, ripetutamente enunciato da questa Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. 17 febbraio 2004 n. 3089; Cass. 20 novembre 2003 n. 17627), secondo cui, in tema di contenuto del ricorso per cassazione, poichè la finalità della norma

di cui all'art. 366, n. 4, cod. proc. civ. è quella di assicurare che il ricorso stesso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, sono inammissibili quei motivi che, anziché precisare le ragioni delle proposte censure, si esauriscano in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di cassazione. Né giova ad impedire la genericità del motivo il fatto che questo rinvii agli scritti difensivi dei giudizi di merito. L'onere dell'indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto (*in procedendo* o *in iudicando*), non può essere assolto per *relationem* con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (Cass. 1 ottobre 2002 n. 14075).

Per quanto riguarda il ricorso incidentale, concernente la statuizione della sentenza impugnata relativa alle assunzioni a termine motivate dalla *necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre*, lo stesso deve ritenersi infondato.

È pacifico che il termine al contratto di lavoro è stato apposto con riferimento all'ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall'art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994: *necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre*. Il contratto collettivo ha previsto quest'ipotesi di assunzione a termine ai sensi del disposto del già più volte citato art. 23 della legge n. 56 del 1987.


La sentenza impugnata ha osservato che tale norma, come pure l'art. 8 c.c.n.l., non prevedono la necessità dell'indicazione del nome del lavoratore sostituito né il concreto periodo di ferie di quest'ultimo. Ha pertanto ritenuto che la stipulazione a termine avvenuta in un periodo di tempo indicato dal contratto come quello durante il quale si godono solitamente le ferie sia sufficiente a soddisfare le condizioni di legittimità del termine e cioè la correlazione oggettiva tra stipulazione e finalità temporanea che la stipulazione intende perseguire.

In relazione alle suddette conclusioni non sussiste alcuna violazione della normativa di cui alla legge n. 230 del 1962. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ritenuto erronea la tesi secondo la quale, se la contrattazione collettiva è stata abilitata all'aggiunta di fattispecie diverse rispetto a quelle legalmente fissate, non le è

stato, tuttavia, attribuito il potere di incidere sulla disciplina di quelle già contemplate dalla legge (così, ad esempio, l'occasione temporanea di lavoro costituita dall'assenza per ferie presupporrebbe necessariamente la funzione sostitutiva del personale assente). Ritiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità che siffatta limitazione del potere conferito all'autonomia collettiva non trova rispondenza nella lettera e nella ratio della norma: un'ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva non può che essere, in tutti i casi, diversa da quella contemplata dalla legge, restando di conseguenza sottratta alle condizioni di legittima opposizione del termine previste dalla disciplina legislativa.

La Corte di Milano, pertanto non è incorsa in violazione di norme di diritto nell'affermare, nella sostanza delle argomentazioni, che l'ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva era del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie, e nel ritenere pertanto che gli unici limiti all'applicazione della clausola fossero quelli individuati dalla disciplina collettiva (art. 8 c.c.n.l.) e dall'art. 23 della legge n. 56 del 1987. Appare pertanto conforme a diritto la conclusione alla quale è pervenuta secondo cui, interpretando le norme sopra indicate, doveva desumersi che l'autorizzazione conferita dalla norma collettiva contemplasse, quale unico presupposto per la sua operatività, l'assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

La motivazione della Corte territoriale resiste anche alla censura concernente la violazione delle norme codicistiche relative all'interpretazione dei contratti. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. 13 luglio 2004 n. 12923), nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo da parte del giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando escluso che possa rendersi ammissibile la mera contrapposizione fra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. In particolare si è affermato (Cass. 17 giugno 2004 n. 11342) che non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole degli artt. 1362 e segg. cod. civ., ma è necessaria invece la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice del merito si sia da quei canoni discostato. Ne consegue che la mera critica della ricostruzione della volontà contrattuale, operata dal giudice, e la proposta di una diversa interpretazione



costituiscono una censura inammissibile in sede di legittimità. Alla luce di tali principi deve considerarsi inammissibile la censura relativamente a quest'ultimo profilo, non avendo parte ricorrente proceduto alle necessarie specificazioni.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensare tra le parti le spese del giudizio

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e l'incidentale. Compensa le spese.

Così deciso all'udienza del 18 ottobre 2005.

Rel. Estens.

Presidente

V. Di Cerbo

G. Sciarelli

Vincenzo Di Cerbo

G. Sciarelli

[Signature]
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



20 GEN 2006

IL CANCELLIERE

[Signature]

ESENTE DA SPONDA DI BOLLO, DI
REGISTRO, DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO ACCESSORI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533